



**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18/19 APRILE 2008**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437  
del 5 novembre 1998)

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

### **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese**

**di Verona 00320160237**

**Albo cooperative A100378 - Albo imprese di assicurazione 1.00012**

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E  
ORDINARIA**

I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 18 aprile 2008 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di Sabato 19 aprile 2008, in Verona, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7B, con ingresso previsto dalla porta "E", accessibile da Via Belgio, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 11, 24, 26, 28, 33, 38, 46, 54, 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Regolamento per lo svolgimento dell'attività assicurativa verso i Soci.

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2007, alla determinazione del dividendo nonché alla definizione, per l'esercizio 2008, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
2. Nomina di n. 8 componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso le cui azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa. A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si

procederà mediante voto lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 51.512.204 azioni. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Si informa altresì che, per maggiore chiarezza e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative alle quali attenersi ai fini della presentazione delle liste, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:

- per il triennio 2008-2010, di n. 6 amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e quattro residenti altrove;
- per il biennio 2008-2009, di n. 2 amministratori, uno residente in provincia di Verona ed uno residente in provincia di Vicenza.

Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8; le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale.

L'eventuale Amministratore di minoranza di cui all'art.34.4 dello Statuto sarà il primo della lista di minoranza avente la medesima residenza del n. 6 di quella di maggioranza.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art.147-ter, 4° comma, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



## **PARTE STRAORDINARIA**

## **1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 11, 24, 26, 28, 33, 38, 46, 54, 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egredi Consoci,

le modifiche statutarie proposte oggi alla Vostra attenzione si correlano a diverse motivazioni: talune sono determinate da esigenze di adeguamento a disposizioni di legge - come anche delineatesi a seguito di convergenti interpretazioni -, altre attengono a profili di ordine formale ovvero a intervenute evoluzioni nella Società, altre, infine, discendono da riflessioni sul sistema di *governance*.

### **Art. 6**

Gli adeguamenti proposti sono consequenziali all'intervenuta sottoscrizione, il 5 settembre 2007, della prima *tranche* dell'aumento di capitale riservato a Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a..

### **Art. 11**

Sono proposte, al primo comma, delle modifiche di ordine lessicale.

### **Art. 24**

Gli adeguamenti proposti in relazione a tale clausola si riferiscono, come già quelli *sub* art. 6, all'intervenuta sottoscrizione, il 5 settembre 2007, della prima *tranche* dell'aumento di capitale riservato a Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a..

Si è anche prevista la disciplina relativa all'eventuale attivazione di una operatività su azioni proprie.

### **Art. 26**

Si propone l'inserimento della possibilità di destinare quota dell'utile d'esercizio a finalità di indole economico-sociale o di beneficenza conformi allo spirito della Società.

Ciò anche al fine di poter dare maggiore evidenza all'andamento dell'attività sociale.

E' peraltro precisato come tali eventuali destinazioni vadano ad incidere sul plafond di cui all'art. 42, 1° comma, punto g).

### **Art. 28**

Si propone la soppressione del secondo comma relativo ai termini di possibile convocazione dell'Assemblea entro 180 giorni, non più compatibile con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195, attuativo della cosiddetta "Direttiva *Transparency*", che prevede l'approvazione del bilancio della Società entro 120 giorni dal termine dell'esercizio (art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998).

### **Art. 33**

Si propone la soppressione della parte dell'ultimo comma relativo alla previsione della votazione segreta ai fini della nomina delle cariche sociali, non più compatibile con le vigenti disposizioni in materia, in particolare per consentire l'accertamento di eventuali collegamenti tra liste (artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. 58/1998).

**Art. 38**

Le modifiche proposte tendono a rendere maggiormente flessibile il conferimento della firma sociale da parte del Direttore Generale, di particolare rilevanza in un Gruppo articolato quale è quello Cattolica, al fine di agevolare l'operatività corrente.

**Art. 46**

Si propone una integrazione esemplificativa delle particolari cariche citate all'art. 2389 c.c., correlate al progressivo articolarsi del sistema di *governance* del Gruppo, espressamente prevedendo quelle riferibili a codici di autodisciplina cui la Società si conformi.

**Art. 54**

La disciplina relativa all'elezione dei probiviri è stata coordinata con quella prevista per gli altri organi sociali.

**Art. 60**

L'emendamento proposto è volto ad eliminare una parte non più attuale delle disposizioni statutarie.

\* \* \*

Le modifiche proposte non costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

#### ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;

b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;

c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea,

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;

b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;

c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea,

su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

“L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento

su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

“L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento

del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento sarà articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, entro il 31 dicembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;
- (ii) nel presupposto della integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1°

del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è ~~sarà~~ articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, ~~da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, entro il 31 dicembre 2007~~ **eseguita il 5 settembre 2007** mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo ~~saranno~~ **sono stati** attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo ~~saranno~~ **sono stati** attribuiti ai rami Vita;
- (ii) ~~nel presupposto della~~ **interventuta** la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso

luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, potendo comunque tale delega essere esercitata solo dopo

tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale si ~~intenderà~~ **è stato** aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, ~~potendo comunque tale delega essere esercitata solo dopo~~

la sottoscrizione della prima *tranche* di aumento di capitale sociale come sopra deliberata e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2008, e dovendo altresì il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.”

~~la sottoscrizione della prima *tranche* di aumento di capitale sociale come sopra deliberata e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2008, e dovendo altresì il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.”~~

#### ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alle domande di ammissione a Socio, dandone comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

~~Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alle domande di ammissione~~ **alla domanda di ammissione** a Socio, dandone comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa **regolarmente compilata.**

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione, del valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del suo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione, del valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del suo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni.

L'ammissione a Socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

L'ammissione a Socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

TITOLO III  
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI  
E FONDI DI RISERVA

*ARTICOLO 24*

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 101.298.312 ai rami Danni e per euro 40.875.372 ai rami Vita;

- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 393.331.842,06 ai rami Danni e per euro 190.776.646,10 ai rami Vita;

- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 16.191.598,48 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro ~~101.298.312~~ **106.243.482** ai rami Danni e per euro ~~40.875.372~~ **48.293.130** ai rami Vita;

- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro ~~393.331.842,06~~ **468.368.874,49** ai rami Danni e per euro ~~190.776.646,10~~ **294.311.940,40** ai rami Vita. **In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;**

- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 16.191.598,48 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

#### *ARTICOLO 26*

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

Il Consiglio di Amministrazione può

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e—(ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e **(iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42, 1° comma, lett. g),** vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. **La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art.42, 1° comma, lett.g).**

Il Consiglio di Amministrazione può

deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### TITOLO IV ASSEMBLEE

##### ARTICOLO 28

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sussistendo le particolari esigenze richieste dalla legge, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato sino a centottanta giorni.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" ovvero "Il Sole 24 Ore", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

~~Sussistendo le particolari esigenze richieste dalla legge, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato sino a centottanta giorni.~~

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani **"Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza"**, nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun

ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

### *ARTICOLO 33*

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione; è segreta per la nomina delle cariche sociali.

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione; ~~è segreta per la nomina delle cariche sociali.~~

## TITOLO V

### AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

#### *ARTICOLO 38*

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti;

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti;

spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla:

- (a) singolarmente ad uno o più Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione,
- (b) congiuntamente a due, ad altri Dirigenti od Impiegati nonché
- (c) a terzi per singoli atti.

Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente e la delega ad essi concessa può essere limitata a determinati uffici o servizi.

Il Direttore Generale può anche delegare la firma delle polizze singolarmente a Dirigenti, Impiegati od Agenti della Società.

Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese

spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla **a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.:**

- ~~(a) singolarmente ad uno o più Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione,~~
- ~~(b) congiuntamente a due, ad altri Dirigenti od Impiegati nonché~~
- ~~(c) a terzi per singoli atti.~~

~~Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente e la delega ad essi concessa può essere limitata a determinati uffici o servizi.~~

~~Il Direttore Generale può anche delegare la firma delle polizze singolarmente a Dirigenti, Impiegati od Agenti della Società.~~

~~Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.~~

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese

#### ARTICOLO 46

- anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

- anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, **quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina**, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VII

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

**I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.**

**Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero**

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria;

**di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.**

**Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.**

**Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale**

**Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.**

**I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.**

**Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art.45, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.**

**Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.**

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria;

spetta ai Proviviri il rimborso delle  
spese.

spetta ai Proviviri il rimborso delle  
spese.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

*ARTICOLO 60*

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 20, come introdotte dall'Assemblea del 28 aprile 2007, troveranno applicazione anche verso coloro per cui è ricorso la fattispecie ivi indicata relativamente ai dividendi degli esercizi 2004 e 2005.

Circa la composizione del numero di 5 (cinque) membri del Collegio Sindacale dell'art. 45, essa avrà efficacia e verrà applicata a decorrere dalla cessazione del Collegio Sindacale in carica alla data dell'Assemblea del 28 aprile 2007.

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

~~Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 20, come introdotte dall'Assemblea del 28 aprile 2007, troveranno applicazione anche verso coloro per cui è ricorso la fattispecie ivi indicata relativamente ai dividendi degli esercizi 2004 e 2005.~~

Circa la composizione del numero di 5 (cinque) membri del Collegio Sindacale dell'art. 45, essa avrà efficacia e verrà applicata a decorrere dalla cessazione del Collegio Sindacale in carica alla data dell'Assemblea del 28 aprile 2007.

## 2. Regolamento per lo svolgimento dell'attività assicurativa verso i Soci

Si ricorda che l'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, come modificato dal D. Lgs. n.6/2003 di riforma del diritto societario, prevede quanto segue:

*"I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie."*

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver proposto in occasione dell'Assemblea del 24 aprile 2004 una prima versione del Regolamento, ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un suo aggiornamento.

In via preliminare, pare opportuno ribadire che l'adozione di tale strumento come forma di predeterminazione delle modalità di partecipazione dei Soci all'attività sociale risulta obiettivamente giustificabile sulla base dei peculiari caratteri dell'attività svolta. Infatti, è da ritenersi che la gestione della mutualità debba avvenire soprattutto "ex-ante", in modo da preservare l'equilibrio tecnico di medio-periodo tramite un calcolo statisticamente fondato dei parametri tecnici di fissazione dei premi - "premio puro" - basato sulla collettività più ampia possibile.

Le modificazioni sottoposte all'attenzione dell'Assemblea, che sono rese di più agevole comprensione mediante presentazione del testo proposto a fronte del testo attuale, sono motivate da due fondamentali ordini di considerazioni: anzitutto, la necessità di assicurare una più flessibile gestione delle condizioni di agevolazione, secondo le specifiche situazioni economiche dei vari rami/prodotti di operatività, fermo il vincolo generale sopra ricordato il cui apprezzamento è rimesso al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, sono meglio precisate le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni in talune fattispecie prima non compiutamente disciplinate.

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

**PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI MUTUALITÀ**

*ARTICOLO 1*

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di assicurazione riservate ai Soci della Società Cattolica di Assicurazione.

*ARTICOLO 1*

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di assicurazione riservate ai Soci della Società Cattolica di Assicurazione – **Società Cooperativa, secondo la previsione dell'articolo 3, secondo comma, dello Statuto Sociale.**

*ARTICOLO 2*

~~Per i Soci persone fisiche si applicano le seguenti condizioni di favore: per le polizze auto è previsto lo sconto del 15% sul premio di tariffa; per gli altri rami danni è previsto lo sconto in polizza del 10% sul premio netto di tariffa; Per le polizze vita, l'aliquota di retrocessione minima, ove prevista, è pari al 95%.~~

*ARTICOLO 2*

**Compete al Consiglio di Amministrazione della Società stabilire gli specifici contenuti delle agevolazioni riservate ai Soci, anche differenziate tra Soci persone fisiche e Soci persone giuridiche/enti, nel rispetto di condizioni di equilibrio tecnico di medio periodo.**

*ARTICOLO 3*

Per i Soci non persone fisiche (persone giuridiche, enti, ecc.) si applicano le seguenti condizioni di favore: per i rami danni è previsto lo sconto in polizza del 3% sul premio netto di tariffa. Per le polizze auto lo sconto non si applica alle garanzie del ramo di Responsabilità Civile Autoveicoli. Per le polizze vita la sottoscrizione a condizioni di favore, con aliquota di retrocessione minima, ove prevista, al 95%, è riservata al solo caso in cui l'assicurato persona fisica e il contraente siano entrambi Soci.

*ARTICOLO 3*

Agli effetti del presente Regolamento i Soci coltivatori diretti, **le aziende agricole il cui titolare sia Socio e i** titolari di ditta individuale sono considerati, anche in relazione a tali attività, persone fisiche.

*ARTICOLO 4*

Agli effetti del presente Regolamento i Soci coltivatori diretti o titolari di ditta individuale sono considerati, anche in relazione a tali attività, persone fisiche.

*ARTICOLO 5*

Le condizioni di favore non possono essere applicate nel caso di società di persone e/o di capitali, non direttamente Socie di Cattolica, anche nel caso si tratti di società la cui titolarità e/o il capitale facciano parzialmente e/o interamente capo a persone fisiche socie.

Le condizioni di favore non possono essere applicate nel caso di società di persone e/o di capitali, non direttamente Socie di Cattolica, anche nel caso si tratti di società la cui titolarità e/o il capitale facciano parzialmente e/o interamente capo a persone fisiche socie.

**Per le polizze vita la sottoscrizione a condizioni di favore è prevista nel solo caso in cui l'assicurato persona fisica e il contraente siano entrambi Soci.**

#### *ARTICOLO 6*

I benefici sono goduti dal Socio solo nel caso egli sia al tempo stesso contraente e assicurato. Per le polizze auto i benefici sono previsti nel caso in cui il contraente della polizza e il proprietario del veicolo siano entrambi Soci. Le polizze infortuni, malattie e vita possono essere stipulate dal Socio con assicurati i familiari conviventi: coniuge, figli, genitori.

#### *ARTICOLO 7*

Gli sconti e le condizioni di favore in genere non sono cumulabili con altre convenzioni o condizioni di favore. Per le polizze auto dei Soci non persone fisiche, limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, è applicabile la flessibilità tariffaria riconosciuta agli Agenti.

#### *ARTICOLO 8*

Sono escluse dall'applicazione dei benefici le seguenti fattispecie: polizze la cui quotazione è definita di volta in volta („rischi quotati“), le polizze relative ai rischi "grandine", le polizze cosiddette a „taglio fisso“, le polizze aventi durata inferiore all'anno, le polizze in coassicurazione con delega ad altre compagnie, le polizze cointestate tra Socio e non Socio.

#### *ARTICOLO 9*

~~La sottoscrizione di polizze della linea EssereSoci è riservata ai Soci, secondo le specifiche regole assuntive e gestionali di volta in volta previste.~~

#### *ARTICOLO 10*

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare interventi per regolamentare eventuali situazioni particolari. Il Consiglio di Amministrazione verificherà la corretta attuazione del presente Regolamento, disponendo i necessari interventi.

#### *ARTICOLO 11*

Per l'applicazione delle presenti disposizioni, è onere dell'interessato richiederne l'applicazione all'atto della stipula dei contratti ovvero al verificarsi dell'ammissione a Socio: in quest'ultimo caso le condizioni di favore si applicheranno dalla scadenza dell'annualità in corso; per le polizze vita l'applicazione dell'aliquota di retrocessione, ove prevista, sarà applicata dalla prima rivalutazione.

#### *ARTICOLO 4*

I benefici sono goduti dal Socio solo nel caso egli sia al tempo stesso contraente e assicurato. Per le polizze auto i benefici sono previsti nel caso in cui il contraente della polizza e il proprietario del veicolo siano entrambi Soci. Le polizze infortuni, malattie e vita possono essere stipulate dal Socio con assicurati i familiari conviventi: coniuge, figli, genitori.

#### *ARTICOLO 5*

Gli sconti e le condizioni di favore in genere non sono cumulabili con altre convenzioni o condizioni di favore. Per le polizze auto dei Soci non persone fisiche, limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, è applicabile la flessibilità tariffaria riconosciuta agli Agenti.

#### *ARTICOLO 6*

Sono escluse dall'applicazione dei benefici le seguenti fattispecie: polizze la cui quotazione è definita di volta in volta (“rischi quotati”), le polizze relative ai rischi "grandine", le polizze cosiddette a “taglio fisso”, le polizze aventi durata inferiore all'anno, le polizze in coassicurazione con delega ad altre compagnie, le polizze cointestate tra Socio e non Socio, **tranne il caso si tratti di coniugi.**

#### *ARTICOLO 7*

**Ai Soci possono essere riservati prodotti e/o linee di prodotto, cui applicare** le specifiche regole assuntive e gestionali di volta in volta previste.

#### *ARTICOLO 8*

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare interventi per regolamentare eventuali situazioni particolari. Il Consiglio di Amministrazione verificherà la corretta attuazione del presente Regolamento, disponendo i necessari interventi.

#### *ARTICOLO 9*

Per l'applicazione delle presenti disposizioni, è onere dell'interessato richiederne l'applicazione all'atto della stipula dei contratti ovvero al verificarsi dell'ammissione a Socio; in quest'ultimo caso le condizioni di favore si applicheranno, **salvo sostituzione del contratto**, dalla scadenza dell'annualità in corso; per le polizze vita l'applicazione dell'aliquota di retrocessione, ove prevista, sarà

applicata dalla prima rivalutazione.

#### *ARTICOLO 12*

Le condizioni di favore sono valide fino al mantenimento della qualità di Socio. Il Socio è tenuto ad informare l'agenzia presso la quale ha sottoscritto la polizza e il Servizio Soci della Società dell'eventuale venir meno della qualità di Socio. In questo caso, la Società Cattolica di Assicurazione provvederà ad applicare le normali condizioni di tariffa, a far data, per i contratti di durata annuale, dalla prima scadenza annuale successiva, per i contratti di durata pluriennale, dalla prima annualità successiva al periodo di copertura in corso, per i contratti vita, dalla prima rivalutazione, ove prevista. Nel caso in cui le nuove condizioni di premio non venissero accettate, la Parti avranno facoltà di recedere dal contratto alle scadenze suddette, con un preavviso minimo di trenta giorni. In caso di sostituzione del contratto in concomitanza del venir meno della qualità di Socio resta inteso che al contratto sostituito verranno applicate le normali condizioni di tariffa.

#### *ARTICOLO 13*

Le condizioni di favore attualmente in vigore per i Soci continueranno ad essere applicate sino alla cessazione, anche per sostituzione, dei contratti in corso."

#### *ARTICOLO 10*

Le condizioni di favore sono valide fino al mantenimento della qualità di Socio. Il Socio è tenuto ad informare l'agenzia presso la quale ha sottoscritto la polizza e il Servizio Soci della Società dell'eventuale venir meno della qualità di Socio. In questo caso, la Società Cattolica di Assicurazione provvederà ad applicare le normali condizioni di tariffa, a far data, per i contratti di durata annuale, dalla prima scadenza annuale successiva, per i contratti di durata pluriennale, dalla prima annualità successiva al periodo di copertura in corso, per i contratti vita, dalla prima rivalutazione, ove prevista. Nel caso in cui le nuove condizioni di premio non venissero accettate, la Parti avranno facoltà di recedere dal contratto alle scadenze suddette, con un preavviso minimo di trenta giorni. In caso di sostituzione del contratto in concomitanza del venir meno della qualità di Socio resta inteso che al contratto sostituito verranno applicate le normali condizioni di tariffa.

#### *ARTICOLO 11*

Le condizioni di favore attualmente in vigore per i Soci continueranno ad essere applicate sino alla cessazione, anche per sostituzione, dei contratti in corso.



## **PARTE ORDINARIA**

**1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2007, alla determinazione del dividendo nonché alla definizione, per l'esercizio 2008, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza**

Si riportano di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla distribuzione dell'utile, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla documentazione relativa. A seguire sono riportate anche le proposte relative alle altre deliberazioni del presente punto dell'ordine del giorno in applicazione delle vigenti disposizioni statutarie (cfr. All. 1).

“Egredi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2007 in tutte le sue componenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, non senza preliminarmente ricordare che, per quanto riguarda le erogazioni a favore di finalità di indole economico-sociale o di beneficenza ed i compensi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, le modifiche statutarie introdotte dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 ne prevedono ora l'imputazione a carico dell'esercizio.

Il riparto proposto dell'utile di esercizio di 57.471.800 euro è il seguente:

- alla riserva legale il 20%	euro	11.494.360
- alle azioni aventi diritto, in circolazione alla data del 31 dicembre 2007 (per poter assegnare un dividendo in ragione di euro 0,85 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge)	euro	43.785.373
- alla riserva dividendi	euro	2.192.067

Inoltre il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'assegnazione a ciascuna delle azioni in circolazione di un ulteriore importo pari a euro 0,70 per complessivi euro 36.058.543, a valere sulla riserva straordinaria da conferimento istituita nell'Assemblea del 26 aprile 2003.

Se la presente proposta verrà da Voi approvata, il dividendo complessivo di euro 1,55 per azione (euro 0,85 ordinario e 0,70 straordinario) al lordo delle ritenute di legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 5 maggio 2008, con data stacco il giorno 8 dello stesso mese.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che nell'Assemblea del 26 aprile 2003 era stata deliberata la destinazione di una quota dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria da conferimento, pari ad un importo di 90,889 milioni corrispondente alla plusvalenza derivante dal conferimento alla controllata Cattolica Immobiliare del ramo d'azienda immobiliare, al netto delle relative imposte e della quota destinata per legge alla riserva legale. Ciò in quanto tale componente positivo di reddito derivava da un'operazione interna al Gruppo.

Le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare nel frattempo intervenute hanno quindi portato a ritenere distribuibile quota parte di detta riserva (già utilizzata in concomitanza con la distribuzione dell'utile 2005 e 2006 per euro 23.696.614).

Il Consiglio dà quindi atto della libera disponibilità delle riserve in parola, nonché, come emerge dal progetto di bilancio relativo all'esercizio 2007, dell'insussistenza di perdite che potrebbero ostare alla distribuibilità delle riserve in parola.

Il Consiglio, tenute presenti le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, nonché le precedenti deliberazioni in materia, pur rilevando il crescente impegno e responsabilità correlati alle complesse tematiche strategiche affrontate e alle continue evoluzioni normative, ha deliberato, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, di proporre per il 2008 la conferma degli emolumenti approvati dall'Assemblea dei Soci per il 2007 e come di seguito riepilogati:

- |   |                                                                                                |      |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2008    | Euro | 1.080.000,00 |
|   | <i>di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> |      |              |
| - | Medaglia di presenza per l'anno 2008                                                           | Euro | 450,00       |

## **2. Nomina di n. 8 componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:

- per il triennio 2008-2010, di n. 6 amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e quattro residenti altrove;
- per il biennio 2008-2009, di n. 2 amministratori, uno residente in provincia di Verona ed uno residente in provincia di Vicenza.

Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8; le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale.

L'eventuale Amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello Statuto sarà il primo della lista di minoranza avente la medesima residenza del n. 6 di quella di maggioranza.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, 4° comma, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, ha deliberato la proposta della lista sottoriportata, disponendone il deposito presso la sede della Società e la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione:

1. Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI), il 15.01.1938, residente a Vicenza
2. Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo, il 29.04.1945, residente a Madrid (\*)
3. Giuseppe Camadini, nato a Brescia, il 10.06.1931, residente in provincia di Brescia
4. Antonio Tessitore, nato a Torino di Sangro (CH), il 26.02.1939, residente a Verona (\*)
5. Stefano Gnechi Ruscone, nato a Milano, il 30.07.1931, residente a Milano
6. Pierluigi Angeli, nato a Dro (TN), il 14.03.1938, residente in provincia di Trento
7. Bruno Nestori, nato a San Giovanni Ilarione (VR), il 27.09.1941, residente a Verona (\*)
8. Samuele Sorato, nato a Noale (VE), il 01.09.1960, residente a Vicenza

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

Si ribadisce che sono candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati sarà resa disponibile nei termini previsti dalle vigenti normative.

### **3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egregi Consoci,

nell'Assemblea del 21 aprile 2001 era stata deliberata la soppressione della allora esistente Riserva Acquisto Azioni Proprie che, si ricorda, svolgeva la funzione di facilitare la liquidabilità dell'investimento azionario in Cattolica quando ancora la Società non era quotata sul mercato regolamentato.

A distanza di alcuni anni, ed in particolare alla luce delle prospettive dei mercati finanziari e delle possibili esigenze operative della Società, è apparso opportuno procedere ad una riconsiderazione di tale situazione. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto di poter sottoporre all'Assemblea la proposta di riattivare la possibilità di operatività diretta della Società sui propri titoli, nei termini più sotto specificati.

Si fa presente che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

#### Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

La proposta all'attenzione dell'Assemblea è motivata dal rilievo che l'acquisto e la vendita di azioni proprie costituiscono strumenti di flessibilità gestionale e operatività strategica ed al contempo possano contribuire a migliorare liquidità ed equilibrio nella circolazione del titolo. Ciò fermo, comunque, l'interesse della Società ad un investimento secondo principi di economicità e remuneratività.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

#### Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composta da n. 51.512.204 azioni ordinarie, tutte aventi valore nominale di tre euro e godimento regolare.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, né risulta che società dalla stessa controllate detengano azioni della Società.

Si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie sino a massime n. 1.030.245 azioni, pari al 2% del capitale sociale, fermo comunque in euro 40.000.000 il massimo valore di carico delle azioni proprie in portafoglio.

Si precisa che il numero massimo di azioni proprie acquistabili come sopra indicato deve intendersi in termini rotativi, e quindi riferito alla differenza tra le azioni proprie acquistate e quelle vendute sulla base dell'autorizzazione assembleare. Analogamente deve intendersi l'operatività del limite in termini di valore di carico.

In ogni caso, gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2007, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione, risultano iscritte riserve disponibili per euro 870.975.507 e, in particolare, euro 762.712.654 relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni.

A fronte delle azioni proprie in portafoglio, dovrà essere effettuata una appostazione contabile, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, iscrivendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357-ter del codice civile, una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente della Riserva per azioni proprie in portafoglio potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

#### Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni.

Attese le motivazioni per la presente delibera sopra esplicitate, si propone di lasciare al Consiglio ampi margini di operatività, in particolare prevedendosi che il prezzo di acquisto

delle azioni, determinato di volta in volta, non possa essere superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione.

Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni sopra espresse e nell'interesse della Società, ivi compresi a titolo esemplificativo l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con collocamento istituzionale, con trattative private con soggetti operanti nel settore bancario, finanziario od assicurativo o comunque con investitori qualificati, ovvero attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

Ove le cessioni siano effettuate sul mercato aperto, il corrispettivo di vendita delle azioni, determinato di volta in volta, non potrà essere inferiore di oltre il 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione. Potranno essere utilizzati anche altri parametri, in linea con la *best practice* internazionale, per i trasferimenti in qualsiasi forma effettuati non sul mercato aperto, nell'ambito di operazioni di interesse strategico.

#### Modalità di acquisto delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli n. 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e n. 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

\* \* \*

#### **Proposta di deliberazione**

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- avute presenti le vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale
- preso atto che, alla data odierna, la Società non risulta detenere azioni proprie, né risulta che ne detengano società dalla stessa controllate,

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, del valore nominale di euro tre per azione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo.

A) Acquisto di azioni proprie

- a) L'acquisto potrà essere effettuato con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per complessivi euro 762.712.654, sino a massime n. 1.030.245 azioni, pari al 2% del capitale sociale, fermo comunque in euro 40.000.000 il massimo valore di carico delle azioni proprie in portafoglio. Il numero di azioni acquistabili deve intendersi quale differenza tra le azioni proprie acquistate e quelle vendute sulla base dell'autorizzazione assembleare.
- b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data delle presente deliberazione.
- c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione.
- d) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, e come successivamente modificato e integrato.
- e) La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze. La riserva così costituita sarà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno alienate. In caso di cessione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra confluirà alle riserve di provenienza.

B) Vendita di azioni proprie

- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ivi compresi a titolo esemplificativo l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con collocamento istituzionale, con trattative private con soggetti operanti nel settore bancario, finanziario od assicurativo o comunque con

investitori qualificati, ovvero attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

- b) Ove le cessioni siano effettuate sul mercato aperto, il corrispettivo di vendita delle azioni, determinato di volta in volta, non potrà essere inferiore di oltre il 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione. Potranno essere utilizzati anche altri parametri, in linea con la *best practice* internazionale, per i trasferimenti in qualsiasi forma effettuati non sul mercato aperto, nell'ambito di operazioni di interesse strategico.

**Allegato 1)**

Art. 26, 1° comma

*L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.*

Art. 46, 1° comma

*Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.*

Art. 46, 3° comma

*Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.*